

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

unita con il riferimento dei Signori

- |                          |           |            |            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FIORELLA  | MARIO      | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | D'ANTONIO | PIER LUIGI | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | QUARTA    | ANDREA     | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 1313/11  
depositato il 12/05/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. 109/07010762417 IRES 2007  
contro AG ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONC. F.lli LECCE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 35 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:  
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.  
VIA DAI MASZI BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

SEZIONE  
N. 2  
REG. GENERALE  
L. 1313/11  
UDIENZA DEL

SEZIONE 2

28/02/2012 ore 09:30

SENTENZA

N.  
635/02/13

PRONUNCIATA IL:

28-02-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL:

31-12-13

IL SEGRETARIO SEZIONE  
STEFANO MARINO  
Collaboratore Tributario



## IN FATTO

Con ricorso depositato in data 10.05.2011 la società " " in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, con la quale " Equitalia Etr s.p.a." intimava il pagamento della somma di € 53.974,84 iscritta a ruolo dalla agenzia delle entrate-direzione provinciale di Lecce ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 e/o art. 54 bis d.p.r. 633/72 a titolo di omesso versamento dell'Ires, oltre interessi e sanzioni, a seguito del controllo della dichiarazione modello Unico/2008 presentata per il periodo d'imposta 2007.

Ne chiedeva l'annullamento, eccependo:

- l'inesistenza della notifica;
- l'omessa notificazione dell'esito del procedimento ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73;
- il difetto di motivazione della impugnata cartella;
- l'infondatezza della pretesa, in quanto la società non poteva considerarsi non operativa e non poteva, quindi, applicarsi nei suoi confronti la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, comma 1, della L. 23.12.1994, n. 724;
- l'illegittimità delle sanzioni.

L'agenzia delle entrate-direzione provinciale Lecce, costituitasi in giudizio in data 04.07.2011, chiedeva il rigetto del ricorso, facendo presente che il recupero derivava dal mancato pagamento di imposte dovute a seguito del reddito dichiarato nel mod. Unico 2008, e precisamente nel quadro RN06 dove era stato dichiarato il reddito imponibile minimo di € 112.439,00.

L'ufficio faceva, inoltre, presente che l'istanza di disapplicazione era stata rigettata con provvedimento emesso dalla direzione regionale, non impugnato dalla società ricorrente.

Si costituiva in giudizio il concessionario "Equitalia Etr s.p.a.", che chiedeva il rigetto del ricorso.

## MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento deducendo l'inesistenza della notifica.

Le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale della corte di cassazione-sezione tributaria, che ha statuito il principio in base al quale, *in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale trova applicazione il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, comma penultimo, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'ente impositore* (sent. corte cass. sez. tribut. n. 14327/09; ord. corte cass. sez. tribut. n. 1056/11).

In buona sostanza, con la norma in esame il legislatore ha concesso al concessionario la facoltà di scegliere la modalità da seguire per la notificazione delle cartelle di pagamento o degli atti ad esse assimilabili, ritenendo tutte le modalità previste dalla norma assolutamente equivalenti.

E', pertanto, priva di qualunque fondamento giuridico l'eccezione mossa dalla ricorrente, la quale fonda il proprio assunto sull'erroneo presupposto che la notifica a mezzo posta importi violazione dell'art. 26 del d.p.r. già citato.

I motivi di ricorso afferenti l'omessa notificazione dell'esito del procedimento ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 ed il difetto di motivazione della cartella possono essere esaminati congiuntamente.

Parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto la comunicazione dell'esito del procedimento ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 e che risulterebbero oscure le ragioni dell'iscrizione a ruolo.

L'ufficio sostiene, invece, di aver notificato in data 21.07.2009 tale comunicazione di irregolarità, ma non fornisce la prova dell'avvenuta notifica.

Osserva questa commissione che dalla lettura della cartella di pagamento risulta che essa è stata emessa, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. 600/73 e 54 bis del d.p.r. 633/72 e che è stata preceduta dalla comunicazione d'irregolarità, consegnata in data 21.07.2010.

Manca, però, la prova dell'avvenuta notificazione della comunicazione in questione.

L'art. 12 del d.p.r. 602/73 e succ. modif. prevede che nel ruolo devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, la data di esecutività del ruolo ed il riferimento dell'eventuale atto di accertamento ovvero, in mancanza la motivazione anche sintetica della pretesa.



Nella fattispecie manca la motivazione, seppure sintetica, della pretesa e vi è soltanto il riferimento alla comunicazione d'irregolarità, la cui notificazione non è stata provata dall'ufficio.

La cartella di pagamento, peraltro, è stata emessa al di fuori delle ipotesi tassative previste dagli artt. 36 bis del d.p.r. 600/73 e 54 bis del d.p.r. 633/72, in quanto non risultano evidenziate correzioni di errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione.

Va precisato che, nel caso di specie, come è stato chiarito dall'agenzia delle entrate con l'atto di costituzione in giudizio, l'ufficio poneva in essere una vera e propria azione di accertamento, riguardante la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2007, che non poteva sfociare nell'iscrizione a ruolo, difettando, come già detto, le condizioni previste dai suddetti artt. 36 bis e 54 bis, ma doveva dar luogo all'emissione di un avviso di accertamento, trattandosi di soggetto non adeguatosi al reddito minimo delle società di comodo.

Ritiene questo collegio giudicante che, poichè l'adeguamento al reddito minimo non è obbligatorio, la verifica delle condizioni di soggetto non operativo appartenga all'attività di accertamento e non certamente a quella di liquidazione delle imposte.

La cartella di pagamento deve essere, pertanto, annullata in quanto emessa al di fuori delle ipotesi tassative previste dagli artt. 36 bis del d.p.r. 600/73 e 54 bis del d.p.r. 633/72.

Volendo, comunque, esaminare anche il merito della controversia, va detto che, nel caso di specie, la società è stata costituita in data 16.06.2006, con atto per notar , ed in data 12.07.2006 è risultata aggiudicataria della masseria denominata , già adibita ad azienda agricola e facente parte del fallimento di

Tale immobile veniva trasferito alla società il 07.09.2006, la quale, però, veniva immessa coattivamente in possesso del bene soltanto nel 31.10.2006.

Appare difficile ritenere che il 2006 possa essere considerato il primo anno di attività, tenuto conto che la società ha preso possesso di un immobile, rimasto abbandonato per oltre nove anni (dal giugno 1997, data del fallimento alla data di immissione in possesso 31 ottobre 2006), soltanto, è bene ripeterlo, il 31 ottobre 2006.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.


Attesa la peculiarità della controversia, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Lecce, 28.02.2012

Il giudice estensore



Il presidente

